

Causa C-701/22**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

15 novembre 2022

Giudice del rinvio:

Curtea de Apel Cluj (Romania)

Data della decisione di rinvio:

15 dicembre 2021

Ricorrente:

SC AA SRL

Convenuta:

MFE

Oggetto del procedimento principale

Ricorso di una società commerciale, beneficiaria di un finanziamento a fondo perduto del Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) (Fondo europeo di sviluppo regionale, (FESR)), con cui chiede che all'autorità pubblica nazionale competente in materia di gestione dei fondi europei venga imposto il pagamento di interessi di mora e il risarcimento per il ritardo nel rimborso delle spese ammissibili.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Interpretazione del principio della sana gestione finanziaria, del principio di equivalenza e della direttiva 2011/7/UE

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il principio della sana gestione finanziaria debba essere interpretato nel senso che, in combinato disposto con il principio di equivalenza, osti a che

una persona giuridica, la quale gestisce un'impresa a scopo di lucro ed è beneficiaria di un finanziamento a fondo perduto del FESR, possa ottenere dall'autorità pubblica di uno Stato membro interessi di mora (interessi di penalità) in relazione al ritardato pagamento delle spese ammissibili per un periodo in cui era in vigore un atto amministrativo che ne escludeva il rimborso e che in seguito è stato annullato da una decisione giudiziaria.

- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se presenti rilevanza per la quantificazione dell'importo degli interessi di mora la colpa del beneficiario del finanziamento constatata da tale decisione, tenuto conto del fatto che la stessa autorità pubblica competente per la gestione dei fondi europei ha dichiarato, alla fine, successivamente alla pronuncia di detta decisione, ammissibili tutte le spese.
- 3) Se, nell'interpretare il principio di equivalenza con riferimento al momento in cui vengono riconosciuti gli interessi di mora al beneficiario del finanziamento a fondo perduto del FESR, sia rilevante una norma di diritto nazionale la quale prevede che, nel caso di accertamento di irregolarità, l'unica conseguenza sia costituita dalla mancata concessione del relativo beneficio finanziario, oppure, a seconda del caso, dalla sua revoca (restituzione degli importi non dovuti), al livello in cui sono stati concessi, senza percezione di interessi, benché il beneficiario di tali importi abbia goduto del vantaggio del loro utilizzo fino al momento della restituzione, e solo nel caso in cui detta restituzione non avvenga entro il termine legale stabilito, pari a 30 giorni dalla comunicazione del titolo di credito, le disposizioni dell'articolo 42 paragrafo 1 e 2 dell'Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011(decreto legge n.66/2011) consentano di percepire interessi dopo la scadenza del termine menzionato.
- 4) Se le disposizioni dell'articolo 288, paragrafo 3, TFUE ostino a che, in circostanze come quelle di specie, l'applicabilità della direttiva 2011/7/UE sia estesa tramite una norma nazionale anche al caso di un contratto relativo alla concessione di un finanziamento a fondo perduto del FESR stipulato tra l'autorità pubblica competente per la gestione dei fondi europei e una persona giuridica che gestisce un'impresa a scopo di lucro.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo sociale Europeo e il Fondo di coesione e l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 – articolo 60

Articoli 288 e 325 TFUE

Direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – articoli 1 e 2

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil (legge n.287/2009 sul Codice civile rumeno) – articolo 1.535 relativo agli interessi di mora nel caso delle obbligazioni pecuniarie, secondo il quale, quando una somma di danaro non è pagata alla scadenza, il creditore ha diritto agli interessi di mora, dalla data di scadenza fino al momento del pagamento, per l'importo concordato dalle parti o, in mancanza, per l'importo previsto dalla legge, senza dover dimostrare [di avere subito] alcun danno.

Ordonanța Guvernului nr. 13 din 24 august 2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar (Ordinanza del Governo del 24 agosto 2011, n. 13, relativa agli interessi legali corrispettivi e di penalità su obbligazioni pecuniarie e per la regolamentazione di talune misure finanziarie e tributarie nel settore bancario) – capo I relativo agli interessi legali corrispettivi e di penalità su obbligazioni pecuniarie:

- articolo 1, secondo cui le parti sono libere di stabilire, nel contratto, il tasso d'interesse tanto per la restituzione di un prestito di una somma di denaro, quanto per il ritardo nel pagamento di un'obbligazione pecuniaria;
- articolo 3, in particolare il paragrafo 2¹, secondo il quale, nei rapporti tra professionisti e tra questi ultimi e le amministrazioni aggiudicatrici, gli interessi legali di penalità sono fissati al livello del tasso d'interesse di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali;
- articolo 10, secondo cui svariate disposizioni del Codul civil (Codice civile), tra cui l'articolo 1535, sono applicabili agli interessi di penalità.

Legea nr. 72 din 28 martie 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante (legge del 28 marzo 2013, n. 72, relativa alle misure per contrastare il ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni di pagamento di talune somme di denaro derivanti da contratti conclusi tra professionisti e tra questi ultimi e le amministrazioni aggiudicatrici), – articolo 20, che inserisce il paragrafo 2¹ nell'Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (Ordinanza del Governo n.13/2011) e articolo 22, secondo il quale la nozione di „professionista” di cui al paragrafo 2¹ summenzionato designa qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisce un'impresa a scopo di lucro.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (decreto legge del 29 giugno 2011, n.66, relativo alla prevenzione, all'individuazione e alla sanzione delle irregolarità nell'acquisizione e nell'utilizzo dei fondi europei e/o dei fondi pubblici nazionali ad essi collegati) – articolo 42, che prevede, tra l'altro, che i crediti in bilancio derivanti da irregolarità sono dovuti alla scadenza del termine di pagamento stabilito nel titolo di credito, ossia entro 30 giorni dalla data di comunicazione del titolo medesimo.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La ricorrente, una società commerciale a responsabilità limitata, è beneficiaria di un finanziamento a fondo perduto del Programul operațional sectorial de creștere a competitivității economice (Programma operativo settoriale per l'incremento della competitività economica) nell'ambito del Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)) per l'attuazione del progetto intitolato „Achiziție de echipamente pentru creșterea capacității de producție SC AA SRL” (Acquisto di attrezzature per l'incremento della capacità produttiva SC AA SRL).
- 2 Con il contratto di finanziamento stipulato il 22 aprile 2015 tra la ricorrente e il resistente, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) (Ministero per i fondi europei), che è l'autorità di gestione del programma, quest'ultimo si impegna a concedere un finanziamento a fondo perduto per un importo massimo di RON3 334 257,20 (lei rumeni), e la ricorrente [si impegna a sua volta a] cofinanziare il progetto con l'importo di RON 3 334 257,20, che rappresenta il contributo proprio alle spese ammissibili del progetto, nonché con l'importo di RON 2 385 556,64, che rappresenta l'importo non ammissibile del progetto.
- 3 Sebbene il progetto sia stato realizzato integralmente e nei tempi previsti, il resistente ha risolto il contratto di finanziamento il 29 agosto 2016, invocando il mancato rispetto del principio di trasparenza in occasione dell'acquisto da parte della ricorrente di un certo numero di attrezzature.
- 4 A seguito del ricorso presentato dalla ricorrente contro la decisione di risoluzione, il giudice del contenzioso amministrativo ha annullato tale decisione, considerando che il provvedimento di risoluzione del contratto è sproporzionato tenuto conto del fatto che il progetto è stato realizzato; detto giudice ha inoltre rilevato che il resistente avrebbe potuto adottare misure meno drastiche nei confronti della ricorrente, come l'applicazione di rettifiche finanziarie.
- 5 In tale contesto, il 6 maggio 2021, il resistente ha pagato integralmente le spese ammissibili.
- 6 Dopo la pronuncia sulla domanda di rimborso delle spese ammissibili, la ricorrente chiede attualmente, per mezzo del ricorso proposto al giudice del rinvio,

il pagamento degli interessi legali dalla data di presentazione del ricorso e fino alla data del pagamento effettivo delle spese ammissibili summenzionate, nonché la condanna del resistente al pagamento di un risarcimento pari a RON 28 983,65, a titolo di interessi e commissioni.

- 7 A tal proposito, la ricorrente fa valere le disposizioni del Codul civil (Codice civile) relative al pagamento degli interessi a partire dalla data di scadenza del credito del resistente. Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento, essa afferma di essere stata costretta a concludere atti aggiuntivi al contratto di credito che aveva stipulato per l'esecuzione del progetto e che tali atti aggiuntivi hanno comportato costi supplementari.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 8 Nella motivazione delle prime tre questioni, il giudice del rinvio rileva che per la situazione in esame, in cui la decisione di risolvere un contratto di finanziamento del Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)) è stata definitivamente annullata da un giudice amministrativo, non esistono disposizioni specifiche che disciplinino la possibilità di obbligare l'autorità pubblica competente a pagare interessi nel caso in cui gli importi ammissibili sono stati versati con ritardo, dopo che la risoluzione del contratto di finanziamento è stata definitivamente annullata.
- 9 Per quanto riguarda il punto se il diritto dell'Unione, e in particolare il principio della sana gestione finanziaria, riconosca tale possibilità, il giudice del rinvio ritiene che non esista una prassi giudiziaria uniforme. *Alcuni* giudici nazionali hanno, quindi, ritenuto che, nella sua qualità di professionista, il beneficiario del contratto di finanziamento possa invocare i principi della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento e dell'equivalenza per chiedere il risarcimento dei danni consistenti nell'impossibilità di disporre tempestivamente degli importi dovuti. A questo proposito non sono rilevanti né il fatto che il diritto dell'Unione e il diritto nazionale non contengano disposizioni esplicite in tal senso, né la circostanza che si tratti di un contratto amministrativo e che l'aiuto finanziario sia concesso a titolo gratuito. Alcuni giudici hanno ritenuto che le disposizioni di diritto nazionale che disciplinano il regime giuridico dei contratti di finanziamento siano integrate dalle disposizioni del diritto comune del Codul civil (Codice civile) e dell'Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (Ordinanza del Governo n.13/2011).

Altri giudici, invece, hanno ritenuto che, poiché la legislazione nazionale che disciplina i finanziamenti a fondo perduto non prevede il diritto agli interessi di mora, questi ultimi non possono essere riconosciuti in una situazione come quella del caso in esame. Il finanziatore non è un professionista, e al rapporto giuridico tra le parti interessate non sono applicabili le norme di diritto nazionale che disciplinano gli atti giuridici conclusi tra professionisti. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel caso in cui il diritto dell'Unione

non preveda la concessione di interessi, spetta al diritto nazionale stabilire le modalità e le condizioni applicabili agli interessi secondo il principio dell'autonomia procedurale.

- 10 Il giudice del rinvio si chiede se, proprio nell'ipotesi in cui fossero applicabili le disposizioni di diritto civile relative al pagamento degli interessi di mora, la concessione degli interessi non sarebbe tuttavia incompatibile con la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e, in particolare, con il principio della sana gestione finanziaria, vista la natura giuridica del contratto di finanziamento.
- 11 Inoltre, il giudice del rinvio solleva altresì il problema della possibilità di limitare l'importo degli interessi di mora al fine di tener conto della colpa del beneficiario del finanziamento.
- 12 Per quanto riguarda la terza questione, il giudice del rinvio afferma che, in applicazione dell'articolo 42, paragrafi 1 e 2 dell'Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (decreto legge n.66/2011), qualora vengano riscontrate irregolarità, il beneficiario di un vantaggio finanziario potrà essere tenuto al pagamento di interessi di mora solo se il rimborso non viene effettuato entro 30 giorni dalla data di comunicazione del titolo di credito. Orbene, secondo l'articolo 325 del TFUE, gli Stati membri sono tenuti ad adottare, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.
- 13 Il giudice del rinvio chiede che venga stabilito se il principio di equivalenza non imporrebbe anche nel caso di specie, che non è simile a quello della revoca del vantaggio finanziario, che gli interessi di mora possano essere concessi solo a partire dalla data in cui la decisione di annullamento della risoluzione del contratto divenga definitiva.
- 14 Nell'ambito della quarta questione, si pone il problema se la legge che traspone la direttiva 2011/7 nel diritto interno (e più precisamente le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2¹, dell'Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (Ordinanza del Governo n.13/2011) che stabilisce il tasso legale dell'interesse di penalità nei rapporti tra professionisti e le amministrazioni aggiudicatrici) estenda l'ambito di applicazione della direttiva ai contratti di finanziamento, come quello in discussione nella presente causa, oltre i limiti imposti dall'articolo 288, terzo comma, TFUE.